



Comune di Bernate Ticino

(Città Metropolitana di Milano)

Piazza della Pace – Tel. 029754002 – Fax 029754940

Cod. Fisc e Part. I.V.A. n° 03365620156

ORDINANZA SINDACALE N. 15/2024 del 25.06.2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) – ANNO 2024.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Bernate Ticino, anche durante l'anno 2024, effettuerà sulle aree pubbliche trattamenti programmati larvicidi e aduicidi sulle aree pubbliche, allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti.

Considerata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex pipiens*).

Vista la nota prot. G1.2024.0012503 del 05.04.2024, con cui la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, considerato l'aumento globale dei casi di Dengue, ha trasmesso la Circolare del Ministero salute 0008795-21/03/2024-DGPRES-DGPRES-P al fine di garantire la predisposizione e realizzazione di azioni atte a ridurre la trasmissione autoctona di virus Dengue, Zika, West Nile e Chikungunya.

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

Vista la nota dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano Prot. n. 77630/2024 del 23.04.2024, in atti comunali con prot. n. 3006/2024, ad oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori".

Vista la nota della Direzione Generale Welfare di regione Lombardia prot. G1.2024.0012550 del 06.04.2024, che ha sottolineato l'importanza della programmazione locale degli interventi di disinfestazione finalizzati al contenimento della presenza di zanzare e di un'adeguata informazione alla popolazione, oltre alla necessità di disporre di un sistema di sorveglianza capace di identificare con tempestività l'eventuale insorgenza di fenomeni rilevanti/focolai

Dato atto che le Arbovirosi rappresentano un problema crescente di sanità pubblica, comportando un grave pericolo imminente di concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini tale da determinare l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione.

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle

zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che la lotta alle zanzare adulte è da considerare solo in via straordinaria, all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, in presenza di elevata densità di zanzare e di emergenze sanitarie tali da richiedere trattamenti larvicidi straordinari e/o uso focale di adulticidi.

Ritenuto che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Ritenuto, in considerazione della rilevanza di sanità pubblica, di adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ovvero fino alla fine del mese di novembre, termine del periodo favorevole allo sviluppo delle zanzare, fermo restando comunque la possibilità di ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti temici dalla norma, tali da richiedere un'estensione temporale del provvedimento.

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);
- l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., e in particolare il comma 4, secondo il quale il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e il comma 5, che prevede il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente e fino al 30 novembre 2024

a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o comunque abbiano l'effettiva disponibilità o la gestione di aree all'aperto dove esistono o si possono creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. **non abbandonare** negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile all'interno della proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto impiegato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, ripetendo il trattamento a seguito di ogni pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che, pur non essendo all'aperto, sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. **pulire** periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
7. **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. **assicurare**, per i materiali stoccati all'aperto su cui non siano praticabili le azioni di cui sopra, trattamenti larvicidi di disinfestazione entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. **all'interno dei cimiteri**, riempire fino al bordo i vasi portafiori con sabbia umida; in alternativa, trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente /es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

ai conduttori di orti, di:

- **privilegiare** annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali recipienti, serbatoi o bidoni d'acqua.

ai Consorzi, Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare lo stato di efficienza degli impianti idrici al fine di evitare raccolte di acqua stagnante;
- procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche di focolai larvali e degli spazi verdi;

a chi detiene copertoni d'auto o assimilabili, oltre che le prescrizioni di cui sopra, di:

- svuotare completamente dall'eventuale contenuto d'acqua ogni pneumatico in arrivo e partenza;
- stoccare i copertoni al coperto o in containers dotati di coperchio, dopo averli accuratamente svuotati da eventuali residui d'acqua al loro interno, o – se posti all'aperto – disporli a piramide comprendoli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua su teli stessi;

AVVERTE

Che l'inosservanza al presente provvedimento comporta l'applicazione dell'art. 650 Codice penale, oltre alle relative sanzioni previste dai dispositivi normativi e regolamenti vigenti.

Che, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, per le violazioni alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i..

Che la presente Ordinanza è da considerare atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile e che autorizzerà l'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino, se ritenuto il caso, all'esecuzione dei predetti interventi d'ufficio, con ingiunzione delle spese all'interessato.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui tali inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, nonché ad ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, la vigilanza sull'osservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, nonché all'accertamento e irrogazione delle sanzioni conseguenti.

DISPONE

Che in presenza di casi confermati sul territorio comunale di malattia infettiva riconducibile al vettore "zanzara" contratta all'estero (caso importato) o contratta nel luogo di residenza (caso autoctono), o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bernate Ticino, per tutto il periodo di validità, nonché l'affissione sul territorio di appositi manifesti informativi sulle bacheche comunali.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale ai fini del controllo e vigilanza sulla sua applicazione e, per opportuna conoscenza, alla ATS della Città Metropolitana di Milano.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale:

IL SINDACO
Dott. Alessio OTTOLINI

